



CITTA DI TORTOLI'

PROVINCIA OGLIASTRA

AREA GOVERNO DEL TERRITORIO - LAVORI PUBBLICI

---

## CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

*FORNITURA DI GASOLIO PER RISCALDAMENTO EDIFICI*

*SCOLASTICI DEL COMUNE DI TORTOLI'*

*DAL 30/11/2011 AL 01/04/2012*

**Il Responsabile d'Area**

(ing. Giovanni Piroddi)

## **INDICE**

*ART. 1 OGGETTO DELL'APPALTO*

*ART. 2 DURATA DELL'APPALTO - IMPORTO A BASE D'ASTA*

*ART. 3 LUOGHI DI CONSEGNA DELLE FORNITURE*

*ART. 4 SPECIFICHE TECNICHE DELLE FORNITURA OGGETTO DELL'APPALTO*

*ART. 5 MODALITA' DI ESPLETAMENTO DELL'APPALTO – OBBLIGHI DELLA DITTA*

*ART. 6 MODALITA' DI PAGAMENTO - FATTURAZIONE*

*ART. 7 OSSERVANZA CONDIZIONI CONTRIBUTIVE – RETRIBUTIVE E SICUREZZA*

*ART. 8 PENALI*

*ART. 9 RESPONSABILITA' E ASSICURAZIONI*

*ART. 10 CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA*

*ART. 11 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DI SUBBAPPALTO*

*ART. 12 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA*

*ART. 13 SPESE CONTRATTURALI*

*ART. 14 CONTROVERSIE*

*ART. 15 DOMICILIO LEGALE*

*ART. 16 CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI APPALTO*

*ART. 17 TRATTAMENTO DATI PERSONALI*

*ART. 18 RINVIO*

## **ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO.**

Il presente Capitolato Speciale d'appalto ha per oggetto la fornitura di gasolio minerale per riscaldamento Norma UNI CTI 6579 ultima edizione, destinato al funzionamento degli impianti termici di alcune scuole di proprietà e gestione comunale. La Ditta appaltatrice si impegna a fornire al Comune di TORTOLI' dal 30/11/2011 al 01/04/2012 e, comunque, fino alla concorrenza di € 50.000,00 compreso L' ACCISA e I.V.A., il quantitativo corrispondente, al netto del ribasso offerto in sede di gara;

## **ART. 2 - DURATA DELL'APPALTO – IMPORTO A BASE D'ASTA**

L'appalto decorrerà dalla consegna della fornitura, a prescindere della formale stipulazione del contratto, e terminerà il 01/04/2012 e, comunque, fino alla concorrenza di € 50.000,00 compreso ACCISA E IVA, al netto del ribasso offerto in sede di gara. L'importo complessivo stimato dell'appalto è pari ad € 50.000,00. ACCISA e I.V.A. compresa. L'offerta del prezzo unitario dovrà essere effettuata mediante uno sconto/ribasso percentuale sul prezzo unitario al litro di gasolio al lordo della ACCISA e IVA al momento della fornitura rilevato e pubblicato dal MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO statistiche dell'energia, Link di riferimento: <http://dgerm.sviluppoeconomico.gov.it> .

Non sono ammesse offerte in aumento;

## **ART. 3 - LUOGO DI CONSEGNA DELLE FORNITURE**

I depositi presso i quali la Ditta appaltatrice dovrà effettuare le consegne del combustibile sono i seguenti:

Ubicazione Impianto:

1. Scuola media e scuola elementare via Genova – Arbatax;
2. Scuola materna via Calamoresca – Arbatax;
3. Scuola elementare e scuola materna viale Europa (Ex Vill. Cartiera) – Porto Frailis;
4. Scuola elementare via Segni – Rione Zinnias;
5. Scuola elementare via Monsignor Virgilio;
6. Scuola materna via Oristano – Tortoli;
7. Asilo nido Via Cedrino – Tortoli;
8. Scuola materna via Frugoni – Monte attu;
9. Scuole medie e elementare via Fleming – Monte Attu;

10. Scuole medie e elementare via Arbatax - Tortoli;

11. Scuola elementare via Pirastu.

L'elenco dei depositi sopra specificato ha carattere meramente indicativo. E' fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di smetterne alcuni e/o metterne in esercizio altri, previa comunicazione alla controparte delle variazioni intervenute

#### **ART. 4 – SPECIFICHE TECNICHE DELLA FORNITURA OGGETTO DELL'APPALTO**

La Ditta appaltatrice si impegna a fornire il combustibile (gasolio da riscaldamento - contenuto di zolfo 0,2 % - Rosso) con le caratteristiche ed entro i valori limiti stabiliti dal DPCM dd. 02.10.1995 G.U Rep.276 dd.25.11.1995 e successive modifiche ed integrazioni.

Qualora, a seguito dell'entrata in vigore di nuove disposizioni legislative intervenute dopo la pubblicazione del bando e fino alla data di scadenza della fornitura, vengano modificate le caratteristiche fisico chimiche dei prodotti, la Ditta è tenuta ad assicurare le forniture nel pieno rispetto delle nuove normative alle condizioni economiche previste in sede di gara.

L'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di far prelevare, in occasione delle singole forniture, campioni del combustibile da sottoporre ad esame di laboratorio al fine di verificarne la corrispondenza delle specifiche tecniche a quelle delineate nel presente Capitolato. Tutte le spese inerenti le analisi sono a carico della Ditta appaltatrice.

Qualora il risultato delle analisi di un campione prelevato fossero contrastanti con le prescrizioni del presente capitolato, l'Amministrazione applicherà nei confronti della Ditta le penali di cui al seguente articolo 8.

#### **ART. 5 – MODALITA' DI ESPLETAMENTO DELL'APPALTO – OBBLIGHI DELLA DITTA**

La richiesta di rifornimento sarà effettuata a mezzo Fax o, in caso di urgenza, preavvisata telefonicamente;

La fornitura per ogni singolo impianto dovrà essere assicurata entro le dodici ore per le richieste effettuate nelle ore antimeridiane. Le richieste effettuate nelle ore pomeridiane dovranno essere evase entro la mattinata successiva. La consegna del gasolio per riscaldamento sarà effettuata in tempi diversi in relazione alla capacità dei serbatoi cui è destinata ed in base alle indicazioni, anche telefoniche, fornite in merito dal Personale

Comunale addetto. Gli scarichi potranno essere frazionati in più depositi all'interno del territorio comunale nel corso della stessa fornitura. I rifornimenti dovranno essere effettuati mediante autobotti omologate per trasporto del combustibile (gasolio) dalla Motorizzazione Civile e munite di contatore volumetrico regolarmente sottoposto a vidimazione metrica (tarati e verificati nel rispetto del D.P.R. 28.03.2000, n. 182 e muniti di apposita etichetta autoadesiva corrispondente alle caratteristiche indicate nell'allegato II al citato D.P.R. n. 182/2000). Ogni carico dovrà essere accompagnato dalla relativa documentazione fiscale prevista dalla normativa vigente al momento della consegna. L'Amministrazione Comunale si riserva di procedere al controllo del peso della fornitura mediante pesatura presso una pesa pubblica o in alternativa procedendo alle rilevazioni dei serbatoi prima e dopo la fornitura. La Ditta dovrà garantire la sostanziale continuità nella fornitura oggetto del presente Capitolato Speciale d'Appalto per tutto il periodo della sua durata e non potrà pertanto sospendere i rifornimenti né parzialmente né totalmente, fatta salva l'ipotesi di cui al sopraccitato art. 1256 Cod. Civ., senza autorizzazione scritta dell'Amministrazione Comunale. La Ditta appaltatrice è tenuta a preavvisare i Tecnici del Servizio competente del giorno ed ora in cui darà corso ai singoli rifornimenti. Resta inteso che questi dovranno essere effettuati durante le ore antimeridiane dei giorni feriali, normalmente dal lunedì al venerdì. E' fatto salvo in ogni caso il diritto dell'Amministrazione di respingere eventuali rifornimenti che non rispettino anche una sola delle formalità sopra descritte. In caso di emergenza o di straordinaria necessità la Ditta appaltatrice si impegna ad effettuare le consegne entro 24 (ventiquattro) ore dalla comunicazione da parte dei Tecnici del Servizio competente, anche in giornate e orari diversi da quelli sopra indicati e per qualsiasi quantitativo, senza che ciò possa comportare una maggiorazione del prezzo pattuito. La Ditta dovrà assicurare, per tutta la durata dell'appalto ed in ragione dell'essenzialità delle prestazioni previste, l'espletamento della fornitura sempre ed in ogni caso, anche in presenza di agitazioni sindacali, scioperi, blocchi stradali, calamità naturali ecc., con eventuali oneri aggiuntivi ad esclusivo carico della Ditta stessa e senza possibilità di ulteriori pretese e/o rivalse nei confronti dell'Amministrazione comunale. La Ditta appaltatrice si impegna ad effettuare i rifornimenti con regolarità anche durante eventuali periodi di difficoltà o emergenze garantendo all'Amministrazione la priorità dovuta ad un ente che svolge un pubblico servizio. La Ditta si impegna inoltre ad avviare la fornitura nei modi e nei tempi previsti dal presente Capitolato Speciale d'Appalto, anche a prescindere

dalla formale stipulazione del contratto conseguente all'aggiudicazione della fornitura stessa nonché si impegna ad integrare, secondo la richiesta della Amministrazione comunale e nei tempi dalla stessa previsti, tutta la documentazione istruttoria necessaria per la stipulazione del contratto. La Ditta appaltatrice si impegna preliminarmente, alla stipula del contratto, alla verifica, attraverso sopralluogo e misurazione, delle capacità delle singole cisterne dei siti da rifornire.

## **ART. 6 – MODALITA' DI PAGAMENTO – FATTURAZIONE**

Il pagamento dei corrispettivi avverrà a seguito di presentazione da parte della Ditta di regolari fatture, da tenere distinte per Stabile dove avviene il deposito del gasolio. In particolare la Ditta dovrà allegare alla fattura:

1. la bolla di consegna della fornitura ed il talloncino di misurazione del contatore volumetrico del mezzo con esplicito riferimento allo stabile dove il gasolio è stato depositato;
2. copia della documentazione, in corso di validità, attestante gli avvenuti versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi (DURC) relativi a tutto il personale impiegato nella fornitura oggetto del presente capitolato speciale d'appalto. Non verranno effettuati pagamenti a fronte di fatture non conformi a quanto sopra previsto e/o prive degli allegati richiesti. Ai fini della fatturazione sono validi i quantitativi che verranno effettivamente erogati e riscontrati dalla amministrazione attraverso gli eventuali controlli previsti e tramite riscontro con le documentazioni fornite all'atto della consegna della fornitura. Il pagamento avverrà entro il termine massimo di 90 (novanta) giorni decorrenti dalla data di ricevimento della fattura e comunque subordinatamente alla verifica della regolarità della fornitura erogata secondo quanto previsto dal presente capitolato. In caso di fattura irregolare o di contestazione di inadempimento contrattuale da parte dell'Amministrazione comunale, il termine di pagamento verrà sospeso dalla data della contestazione e sino a completamento della regolarizzazione ovvero conclusione dell'eccezione di inadempimento. In tal caso la Ditta non potrà opporre eccezioni alla sospensione del pagamento, né aver titolo a risarcimento di danni né ad altra pretesa.

## **ART. 7 - OSSERVANZA CONDIZIONI CONTRIBUTIVE – RETRIBUTIVE E SICUREZZA**

La Ditta appaltatrice dovrà provvedere, a sua cura e spese, alla completa osservanza delle vigenti disposizioni di legge e regolamenti con particolare riguardo alle norme sulla tutela della sicurezza dei lavoratori ed alle prescrizioni contenute nel D.Lgs.n. 81/2008 e s.m.i. La Ditta si impegna inoltre alla piena e regolare osservanza delle vigenti disposizioni di legge, regolamentari e di contratto di lavoro del personale assegnato alla fornitura con particolare riguardo alle norme in materia di sicurezza, assistenza, previdenza e prevenzione degli infortuni. Tutti gli obblighi e gli oneri relativi all'impiego e alla gestione del personale assegnato alla fornitura sono a carico della Ditta, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione comunale. La Ditta dovrà fornire con regolarità all'Amministrazione Comunale copia del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità, attestante gli avvenuti versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi, relativi a tutto il personale impiegato nei forniture oggetto del presente capitolato speciale d'appalto. In assenza del documento sopra citato l'Amministrazione non procederà alla liquidazione dei corrispettivi dovuti.

La Ditta appaltatrice inoltre deve porre in essere nei confronti dei propri dipendenti, degli addetti comunque denominati, degli utenti della fornitura e dei terzi, tutti i comportamenti e gli adempimenti dovuti in forza delle normative disposte a tutela della sicurezza ed igiene del lavoro e dirette alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, attenendosi a quanto previsto dalle normative di settore. In tal senso la Ditta appaltatrice assume ai fini del presente capitolato speciale d'appalto, in via diretta ed esclusiva, nei confronti dell'Amministrazione comunale e/o dei terzi comunque definiti la funzione, il ruolo e la responsabilità di datore di lavoro/gestore della fornitura nel suo complesso. La Ditta appaltatrice deve fornire a tutto il personale, a qualsivoglia titolo assegnato alla fornitura, idonei indumenti di lavoro da utilizzare durante le ore di servizio ed idonei dispositivi di protezione individuale (DPI) previsti a seguito della valutazione dei rischi di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. Sarà cura e responsabilità esclusiva della Ditta appaltatrice garantire che tutto il personale addetto alla fornitura sia formato, informato e messo in condizioni di ottemperare alle previsioni in materia di sicurezza sul lavoro disposte dalle vigenti normative di settore, e che concretamente ottemperi alle stesse.

La Ditta appaltatrice si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti, per tutto il periodo di validità del presente appalto, condizioni retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti.

## **ART. 8 – PENALI**

Per ogni violazione degli obblighi derivanti dal presente Capitolato Speciale d'Appalto e per ogni caso di carente, tardiva o incompleta esecuzione della fornitura, l'Amministrazione comunale, fatto salvo ogni risarcimento di maggiori ed ulteriori danni, applicherà alla Ditta appaltatrice delle penali, variabili a seconda della gravità del caso, da un minimo pari al 5% sino ad un massimo del 10% del valore della fornitura richiesta.

Eventuali ritardi nella fornitura dei prodotti oltre 12 (dodici) ore rispetto alla giornata concordata con il Personale addetto prevista al precedente art. 5, sarà applicata una penale pari al 5% del valore della fornitura richiesta. Nel caso in cui la quantità del prodotto non corrisponda a quanto richiesto e/o, in ogni caso non siano stati rispettati i parametri previsti dalla normativa vigente, verrà applicata una penale pari al 10% del valore della fornitura. Resta salva la facoltà da parte dell'Amministrazione comunale di chiedere al fornitore lo svuotamento completo della cisterna ed il successivo riempimento, con una quantità analoga a quella prelevata, con prodotto che rispetti le specifiche previste dal presente Capitolato Speciale. Eventuali cause di forza maggiore che impediscano la regolare fornitura dovranno essere documentate e comprovate dalla Ditta appaltatrice, comprese quelle imposte da disposizioni delle autorità competenti. L'eventuale applicazione di penali non esime la Ditta appaltatrice dalle eventuali responsabilità per danni a cose o persone dovuta a cattiva qualità dei prodotti forniti o ad errata esecuzione di manovre durante i rifornimenti che possano causare anche danni ambientali. E' fatto salvo ogni ulteriore diritto di rivalsa da parte dell'Amministrazione comunale per colpa del fornitore come previsto al successivo art.10. L'applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell'inadempienza, a firma del responsabile dell'Area, avverso la quale la Ditta avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro 6 (sei) giorni dal ricevimento della contestazione stessa. Resta ferma la facoltà dell'Amministrazione comunale, in caso di gravi violazioni, di sospendere immediatamente la fornitura alla Ditta appaltatrice e di affidarla anche provvisoriamente ad altra Ditta, con costi a carico della parte inadempiente ed immediata escussione della



cauzione di cui al seguente art.10. Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro 30 (trenta) giorni dalla notifica o dalla ricezione della comunicazione di applicazione. Decorso inutilmente tale termine l'Amministrazione comunale si rivarrà trattenendo la penale sul corrispettivo della prima fattura utile ovvero sul deposito cauzionale. In tale ultimo caso la Ditta è tenuta a ripristinare il deposito cauzionale entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del suo utilizzo.

## **ART. 9 - RESPONSABILITA' E ASSICURAZIONI**

Ogni responsabilità civile, penale ed amministrativa per i danni che, in relazione all'espletamento della fornitura o a cause di essa conseguenti e/o connesse, derivassero all'Amministrazione comunale e/o a terzi, sia a persone che a cose, si intende senza riserve od eccezioni a totale ed esclusivo carico della Ditta appaltatrice, senza possibilità di rivalsa sull'Amministrazione. La Ditta appaltatrice contrarrà, prima dell'inizio della fornitura, adeguata polizza assicurativa per tutti i danni derivanti dall'espletamento della fornitura, con i seguenti massimali per sinistro:

- euro 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila/00) per danni a persona;
- euro 1.000.000,00 (unmilione/00) per danni a cose.

Copia della polizza dovrà essere consegnata ai competenti uffici dell'Amministrazione comunale prima dell'inizio della fornitura. Resta ferma l'intera ed esclusiva responsabilità della Ditta appaltatrice anche per gli eventuali danni eccedenti i massimali di cui sopra causati all'Amministrazione comunale e/o a terzi sia per i danni a persone che per danni a cose. La Ditta appaltatrice si assume altresì ogni responsabilità per danni ecologici o ambientali dovuti all'errata qualità dei prodotti forniti e/o a negligenza nell'esecuzione della modalità della fornitura. Del contenuto del presente articolo è fatto obbligo alla Ditta appaltatrice di dare notizia a tutto il personale interessato. L'Amministrazione comunale è esonerata da ogni responsabilità sia civile che penale per danni a persone e/o a cose conseguenti all'espletamento della fornitura o a cause ad esso connesse e/o conseguenti.

## **ART. 10 - CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA**

Ai fini della partecipazione alla gara d'appalto è prevista la costituzione di una cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo posto a base d'asta ai sensi dell'art. 75 del D.lgs 163/06 e s.m.i.. A garanzia degli obblighi contrattuali è prevista la costituzione di una cauzione

definitiva, in ottemperanza a quanto sancito dall'art. 113 del D.lgs 163/06 e s.m.i. mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa che preveda espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 cod.civ. nonché l'operatività della garanzia entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta da parte dell'Ente.

L'Amministrazione comunale, fatti salvi i maggiori danni, potrà rivalersi sulla cauzione:

- a) a copertura delle spese necessarie a limitare gli effetti negativi di qualsivoglia inadempimento della Ditta;
- b) a copertura delle spese di indizione di una nuova gara per il riaffidamento della fornitura in caso di risoluzione anticipata del contratto per inadempienza della Ditta, ivi compresi gli eventuali maggiori oneri conseguenti all'applicazione di maggiori corrispettivi;
- c) in caso di mancato pagamento delle penalità di cui all'art. 8.

Nei casi previsti dalle lett. a) e c) la Ditta appaltatrice è tenuta a ripristinare il deposito cauzionale entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del suo utilizzo.

La cauzione definitiva deve avere una validità temporale non inferiore alla durata del contratto e dovrà comunque avere efficacia fino ad apposita dichiarazione liberatoria del Comune di TORTOLI'.

#### **ART. 11 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DI SUBAPPALTO**

E' vietata la cessione, anche parziale, del presente contratto. Nel caso in cui la Ditta Appaltatrice venga incorporata in altra azienda, nel caso di cessione d'azienda o di ramo d'azienda e/o negli altri casi in cui la Ditta sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica, sarà facoltà dell'Amministrazione comunale risolvere il contratto qualora venga dimostrata l'incapacità del nuovo soggetto di fare adeguatamente fronte alla fornitura con le modalità dell'aggiudicatario originale. E' altresì vietato il subappalto. La violazione dei sopra specificati divieti fanno sorgere in capo al Comune il diritto alla risoluzione del contratto con conseguente incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti e delle spese sostenute.

## **ART. 12 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

L'Amministrazione comunale ha diritto di procedere alla risoluzione unilaterale del contratto, mediante apposito atto scritto, ai sensi dell'art. 1456 cod.civ. e senza pregiudizio di ogni altra azione per rivalsa di danni, nei seguenti casi:

- a) mancato inizio dell'esecuzione della fornitura nei termini previsti dal presente capitolato speciale d'appalto;
- b) mancata conformazione alla disciplina prevista nel bando integrale di gara per la formale costituzione dei raggruppamenti temporanei di impresa;
- c) interruzione, mancata esecuzione o negligenza nella fornitura oggetto del presente capitolato, salvo il caso di forza maggiore non imputabile alla Ditta;
- d) gravi violazioni degli obblighi contrattuali, non eliminate in seguito a diffida formale da parte dell'Amministrazione comunale;
- e) impiego di personale non numericamente sufficiente o professionalmente impreparato e/o mezzi non idonei a garantire la corretta esecuzione della fornitura;
- f) violazione delle norme di sicurezza e di igiene;
- g) fallimento, concordato fallimentare o liquidazione amministrativa;
- h) in caso di subappalto e di cessione del contratto, in violazione dell'art. 11;
- i) in caso di mancato reintegro della cauzione definitiva secondo quanto previsto dall'art. 10, qualora l'importo non reintegrato incida sostanzialmente sulla quantificazione della garanzia;
- j) per ogni altra inadempienza o fatto che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 1453 cod.civ. In tali casi l'Amministrazione comunale sarà tenuta a corrispondere alla Ditta appaltatrice soltanto il corrispettivo contrattuale delle prestazioni regolarmente effettuate, sino al giorno della risoluzione, dedotte le eventuali penalità e spese sostenute e fatto salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti.

La Ditta appaltatrice inoltre corrisponderà all'Amministrazione comunale una somma pari all'eventuale differenza di prezzo tra quello previsto nel presente capitolato speciale d'appalto e quello che la stessa riuscirà ad ottenere per la fornitura, nel periodo intercorrente tra la data della risoluzione e quella della scadenza naturale del presente contratto. Nel caso di risoluzione del contratto la Ditta appaltatrice è comunque tenuta a garantire, nel rispetto degli obblighi contrattuali, la continuità del servizio fino all'attivazione del medesimo da parte del nuovo gestore.

L'Amministrazione comunale si riserva altresì la facoltà di risolvere anche parzialmente il contratto nei casi in cui, per cause di forza maggiore non imputabili alla stessa, venga meno la necessità oggettiva di garantire quote della fornitura così come originariamente previste. Sarà facoltà della Amministrazione comunale, nel caso in cui il gasolio per riscaldamento non dovesse risultare conforme alle norme UNI CTI 6579 a quanto stabilito nel DPCM 02.10.1995 e/o dopo 3 (tre) consegne effettuate in difformità a quanto previsto dall'art. 5 debitamente contestate, risolvere il contratto per inadempienza.

La cauzione di cui all'art. 8 verrà incamerata a titolo di risarcimento danni. In caso di recidiva, di negligenza nella fornitura, da parte della Ditta, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di rescissione del contratto, con preavviso di cinque giorni, salvo il risarcimento del maggior onere sostenuto per la fornitura da parte di altra società.

### **ART. 13 - SPESE CONTRATTUALI**

Tutte le spese relative al contratto (stipula, registrazione, scritturazione, bollo, diritti di segreteria, tasse e contributi di ogni genere gravanti sulla prestazione oggetto della presente gara) saranno a carico della Ditta aggiudicataria.

### **ART. 14 – CONTROVERSIE**

Per qualsiasi eventuale controversia è esclusa la clausola arbitrale. Tutte le controversie saranno deferite alla cognizione della Competente Autorità Giudiziaria Ordinaria. Il Foro competente è quello di LANUSEI.

### **ART. 15 – DOMICILIO LEGALE**

Per ogni atto inerente e conseguente il presente contratto la Ditta appaltatrice elegge il proprio domicilio legale presso il Comune di TORTOLI'.

### **ART. 16 - CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DELL'APPALTO**

L'assunzione dell'appalto di cui al presente capitolato implica da parte della Ditta appaltatrice la conoscenza perfetta non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma altresì, di tutte le condizioni "locali" che si riferiscono all'appalto e di tutte le circostanze generali e speciali che possono aver influito sul giudizio dell'appaltatore circa la convenienza di assumere la fornitura. Per partecipare alla gara le Ditte dovranno

espressamente dichiarare, con atto a firma libera, secondo le modalità previste nel bando quanto segue:

- di essersi recate sui luoghi dove verrà eseguita la fornitura e di aver perfettamente preso visione dei locali dei serbatoi e degli impianti termici interessati di cui all'art. 4 del presente capitolato speciale di appalto;
- di aver preso coscienza delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possano aver influito sulla determinazione delle condizioni contrattuali e che possono influire sull'esecuzione della fornitura e di aver giudicato le condizioni contrattuali medesime nel loro complesso remunerative e tali da consentire il ribasso offerto;
- di avere la disponibilità di proprie autocisterne, in numero minimo di 2 di capacità ciascuna pari o superiore 5000 litri, dotate di dispositivi di cui all'art. 5 necessarie al trasporto e stoccaggio del prodotto occorrente, ed impegnarsi nel caso di aggiudicazione dell'appalto ad indicarne il numero complessivo;
- di avere la disponibilità di almeno un deposito ed impegnarsi, nel caso di aggiudicazione dell'appalto, a comunicare al Settore Area Governo del Territorio – Lavori Pubblici, l'esatta ubicazione degli stessi nonché la loro capacità;
- di impegnarsi, fatto salvo quanto previsto all'art.5, a tenere a deposito e sempre a disposizione almeno 1/5 del fabbisogno totale delle forniture stimate nel periodo previsto dal contratto;
- di aver sviluppato un fatturato complessivo, relativamente a forniture di gasolio a uso riscaldamento effettuate negli esercizi 2008 – 2009 - 2010, superiore globalmente a € 150.000,00 compresa IVA.

L'appaltatore non potrà quindi eccepire durante l'espletamento del presente appalto, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati.

## **ART. 17 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

Con riferimento al D.Lgs. n. 196 dd. 30/06/2003, si precisa quanto segue:

1. soggetto attivo della raccolta e del trattamento dei dati richiesti, anche sensibili in quanto a carattere giudiziario, è il Comune di TORTOLI'.
2. le finalità cui sono destinati i dati forniti dai partecipanti alla gara e le modalità del loro trattamento si riferiscono esclusivamente al procedimento instaurato con la presente gara;

3. l'Ente potrà comunicare i dati raccolti ai soggetti o categorie di soggetti di seguito specificati:

- personale interno dello stesso Comune coinvolto nel procedimento;
- imprese che abbiano presentato una valida domanda di partecipazione alla gara;
- ogni altro soggetto che abbia legittimo interesse ai sensi della L. n. 241/1990 e s.m.i.

I diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 13 della succitata L. n. 675/1996 e s.m.i. alla quale si fa espresso rinvio per tutto quanto non previsto dal presente paragrafo.

#### **ART. 18 - RINVIO**

Per quanto non previsto dal presente capitolato speciale d'appalto, si fa rinvio alle disposizioni del codice civile, nonché alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia in quanto applicabili. Le parti danno reciprocamente atto che la fornitura oggetto del presente capitolato speciale d'appalto potrà subire modificazioni/integrazioni durante il periodo di vigenza del medesimo in dipendenza del mutamento del quadro normativo di riferimento nazionale e regionale. In tal senso le parti si obbligano sin d'ora al rispetto della normativa di riferimento vigente durante tutto il periodo di validità del presente capitolato speciale d'appalto, invariate restando le quantificazioni economiche dei corrispettivi e le loro modalità di computo come previste nello stesso.